

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

N. 2569-B

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori BOATO, CORLEONE, MODUGNO
e STRIK LIEVERS**

(V. Stampato n. 2569)

approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 24 gennaio 1991

(V. Stampato Camera n. 5414)

*modificato dalla I Commissione permanente (Affari costituzionali, della
Presidenza del Consiglio e interni) della Camera dei deputati nella seduta
del 14 maggio 1991*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 21 maggio 1991*

Integrazione e modifiche della legge 17 maggio 1988, n. 172

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

1. All'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della legge 17 maggio 1988, n. 172, sono soppresse le parole «a partire dal 1969».

2. All'articolo 1, comma 1, della legge 17 maggio 1988, n. 172, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*d*) le attività connesse a fatti di strage o a fenomeni eversivi dell'ordinamento costituzionale e le relative responsabilità riconducibili ad apparati, strutture ed organizzazioni comunque denominati o a persone ad essi appartenenti o appartenute».

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. È prorogato al 31 dicembre 1991 il termine di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 17 maggio 1988, n. 172, già prorogato dall'articolo 1 della legge 31 gennaio 1990, n. 12.

Art. 2.

Identico.